



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle scieperc
nei servizi pubblici essenziali*

CUB

Confederazione nazionale

cubnazionale@pec.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero per la Pubblica Amministrazione

Ministero della Salute

Ministero Istruzione e Merito

Ministro Università e Ricerca

Ministero Affari Regionali

Ministro Imprese e Made in Italy

Ministero dell'Interno

Ministero della Difesa

Ministero Economia e Finanze

**Ministero dell'Ambiente e Sicurezza
Energetica**

Ministero della Giustizia

Ministero del Turismo

Ministero della Cultura

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Pos. 2546/25

Sett: GEN

Comunico che la Commissione, nella seduta del 27 maggio 2025, su proposta della Presidente, ha adottato la seguente delibera.

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

LA COMMISSIONE

con riferimento alla proclamazione, in data 21 maggio 2025 (atto pervenuto in pari data), da parte della Confederazione nazionale dell'Organizzazione sindacale CUB, di uno sciopero generale nazionale per l'intera giornata del 20 giugno 2025, riguardante tutte le categorie pubbliche e private. Per il settore dei Vigili del Fuoco l'orario dello sciopero è articolato dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

CONSIDERATO CHE

in data 14 maggio 2025 (atto pervenuto in pari data) la Segreteria nazionale dell'Organizzazione Sindacale USB ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per il giorno 20 giugno 2025;

nel documento di proclamazione, l'Organizzazione sindacale ha precisato che, per i Vigili del Fuoco, lo sciopero sarà articolato nell'arco temporale 09.00 - 13.00 del giorno 20 giugno 2025;

RICHIAMATE

la delibera n. 22/279, del 12 dicembre 2022, in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti;

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003 (punto 5, lettera c), nonché la successiva integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

la delibera del 30 marzo 2005, n. 05/158, secondo la quale *“in presenza di due proclamazioni di sciopero per lo stesso giorno con diversa durata, o comunque non integralmente coincidente, lo sciopero proclamato successivamente viola la regola della rarefazione oggettiva in quanto non rispetta l'intervallo minimo e incide sulla continuità del servizio”*;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, al soggetto sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **“violazione della delibera n. 22/279 in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri”**, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti passeggeri, in considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione Sindacale USB uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l'intera giornata del 20 giugno 2025, e che la valutazione d'impatto tra le due astensioni, nel caso di specie, non consente di derogare alla regola della rarefazione oggettiva;

- **“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva”**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, con riferimento all'articolazione oraria dello sciopero dei Vigili del Fuoco e in considerazione del fatto che nel settore Istituti di Vigilanza è stato precedentemente proclamato il seguente sciopero:

- Uni, Anivp e Assiv (Istituti di vigilanza Puglia) / Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (Segreterie regionali della Puglia). Proclamazione in data 29 aprile 2025, di uno sciopero regionale (Puglia) per tutte le gpg e gli operatori di sicurezza per il giorno 16 giugno 2025, per l'intero turno di lavoro;

Si invita, pertanto, il soggetto sindacale in indirizzo ad escludere dallo sciopero generale il servizio di trasporto passeggeri, in conformità alla delibera n. 22/279 citata, nonché il settore Istituti di vigilanza della Regione Puglia, e a riformulare la proclamazione dello sciopero generale del 20 giugno 2025, riducendone la durata per i Vigili del Fuoco, nel seguente modo: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 del 20 giugno 2025, in concentrazione con lo sciopero generale precedentemente proclamato dall'Organizzazione sindacale USB, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera.

L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Confederazione nazionale dell'Organizzazione sindacale CUB, alle Amministrazioni in indirizzo, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Bellocchi
